

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"F. De Sanctis"
83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
Tel.08271916505 - C.F. 91003710646
www.iissdesanctis.edu.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it

Sezione associata Liceo Scientifico Sportivoe Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228

AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBAI
Prot. 0006621 del 25/09/2026
VII-4 (Uscita)

CIRCOLARE 26

Al personale ATA a tempo indeterminato e determinato
Al Direttore dei servizi generali e amministrativi
All'Ufficio del personale
All' Albo on line
Sito web: www.iissdesanctis.edu.it

OGGETTO: Ferie del personale ATA – a.s. 2026/2027. Nuova disciplina della monetizzazione delle ferie non godute (art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 7 agosto 2026, n. 144) e sentenze della Corte di cassazione nn. 16525 e 16530 del 2026.
Invito formale alla fruizione delle ferie e informativa sulle conseguenze della mancata fruizione.

1. Premessa

Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile» (G.U. – Serie generale n. 182 del 7 agosto 2026, in vigore dall'8 agosto 2026), ha profondamente modificato l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con la presente circolare si illustra il quadro normativo e contrattuale aggiornato, si definiscono modalità e termini di fruizione delle ferie per l'a.s. 2026/2027 e si formulano, ad ogni effetto di legge, l'**invito formale** a fruire delle ferie e l'**informativa preventiva** previsti dal novellato art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 (paragrafo 5).

2. La nuova disciplina dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012

a) **Irrinunciabilità e obbligo di fruizione.** Le ferie restano un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.; art. 13, comma 8, del CCNL 2007) e devono essere fruite nel corso del rapporto, nei periodi previsti dall'ordinamento scolastico. In costanza di rapporto non sono in alcun caso monetizzabili: eventuali richieste di rinuncia o di pagamento non possono essere accolte.

b) **Monetizzazione solo alla cessazione.** L'indennità sostitutiva può essere corrisposta esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti fissati dalla legge (art. 13, comma 15, del CCNL 2007, come sostituito dall'art. 38 del CCNL 2019-2021).

c) **Obblighi del datore di lavoro.** Occorre organizzare il servizio in modo da consentire la piena fruizione delle ferie, invitare formalmente il personale a fruirne e informarlo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse senza possibilità di sostituirle con un'indennità.

d) **Scelta consapevole e onere della prova.** L'indennità non spetta se la mancata fruizione dipende dalla scelta consapevole del lavoratore; la prova di tale circostanza – e dunque dell'invito formale e dell'informazione preventiva – grava sul datore di lavoro.

e) **Individuazione del datore di lavoro.** Ai fini della norma è datore di lavoro il soggetto competente ad autorizzare o negare le ferie. Nell'istituzione scolastica tale soggetto è il **Dirigente scolastico**, titolare dei poteri di gestione delle risorse umane (artt. 5, comma 2, e 25 del d.lgs. n. 165/2001), che provvede ad autorizzare o negare le ferie sulla base del piano ferie predisposto dal DSGA.

3. Personale ATA a tempo indeterminato

- **Spettanza e periodi di fruizione.** La spettanza è la medesima del personale docente. Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ferie possono essere frazionate in più periodi, nel rispetto dei turni prestabiliti e assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto (art. 13, comma 11, del CCNL 2007). La fruizione avviene di norma nei periodi di sospensione delle lezioni, sulla base del piano ferie predisposto dal DSGA e approvato dal Dirigente scolastico, in coerenza con il Piano delle attività del personale ATA.
- **Riporto.** In caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, le ferie non godute sono fruite di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA (art. 13, comma 10, del CCNL 2007). Le giornate di riposo per le festività soppresse sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono (art. 14, comma 2, CCNL 2007).

4. Personale ATA con contratto a tempo determinato

Al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto, le disposizioni previste per il personale a tempo determinato. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e, «qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico».

4.1 Supplenze annuali con termine al 31 agosto 2027 .

La durata del contratto consente la fruizione integrale delle ferie secondo il piano ferie predisposto dal DSGA e approvato dal Dirigente Scolastico.

5. Cessazione dal servizio del personale a tempo indeterminato

In caso di cessazione dal servizio (collocamento a riposo, dimissioni, dispensa o altra causa) il dipendente è tenuto a fruire delle ferie maturate, compresi gli eventuali residui, entro la data di cessazione; nell'anno di cessazione la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato (art. 13, comma 6, del CCNL 2007).

L'indennità sostitutiva è corrisposta per le sole ferie che non sia stato possibile fruire per esigenze di servizio o per cause non imputabili al dipendente (malattia, infortunio, congedi e assenze equiparate), e non per quelle che il dipendente, formalmente invitato e informato, abbia scelto consapevolmente di non fruire (art. 13, comma 15, del CCNL 2007, come sostituito dall'art. 38 del CCNL 2019-2021; art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012).

6. Diniego o differimento per esigenze di servizio

Il diniego o il differimento delle ferie richieste può essere disposto solo per motivate esigenze di servizio, con atto scritto che indichi, ove possibile, un periodo alternativo.

7. Impedimenti non imputabili al dipendente

Le malattie adeguatamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni sospendono le ferie in corso di fruizione, purché tempestivamente comunicate. Le ferie non fruite a causa di malattia, infortunio, congedo di maternità o di paternità, congedo parentale o altra assenza tutelata dalla legge non vanno perse: il dipendente è invitato a darne tempestiva comunicazione e a concordare, al rientro in servizio, un nuovo periodo di fruizione.

8. Adempimenti dell'Ufficio del personale

Sotto il coordinamento del DSGA, l'Ufficio del personale provvede a:

a) tenere aggiornato, per ciascun dipendente, il prospetto delle ferie e delle giornate di riposo per le festività soppresse maturate, fruite e residue;
b) verificare la situazione dei residui almeno al 31 gennaio e al 31 maggio 2027, trasmettendo al personale interessato promemoria individuali tracciati (posta elettronica istituzionale o protocollo);
c) trasmettere entro il 31 maggio 2027 l'avviso individuale al personale ATA delle ferie da fruire;
d) alla cessazione di ciascun contratto a tempo determinato, determinare con apposito prospetto i giorni di ferie e di festività soppresse maturati, fruiti, fruibili e non fruiti.
e) conservare nel fascicolo personale la documentazione (presa visione della presente circolare, inviti individuali, richieste, provvedimenti di concessione, diniego o assegnazione d'ufficio), anche ai fini dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella De Donno)